



REGIONE  
LIGURIA

COPIA

Assessore alla Salute

24 DIC. 2004

PROT. 172555/4179

Ai Sigg.

Direttori Generali  
Aziende Sanitarie Locali  
Aziende Ospedaliere  
Istituti Scientifici  
E. O. Galliera  
Osp. Evangelico Int.

Segretari Regionali

- FIMMG
- FIMP
- SNAMI
- SUMAI
- CUMI - A.I.S.S.

Segretari Regionali

Organizzazioni Sindacali Confederali

Presidente

Unione Ligure Associazioni Titolari di  
Farmacia

Delegato regionale Assofarm

Presidenti

Ordini Provinciali dei Medici  
Ordini Provinciali dei Farmacisti

LORO INDIRIZZI

Oggetto: Disposizioni attuative relative alla DGR n. 1593 del 21/12/2004

Con la deliberazione n. 1593 del 21/12/2004, la Giunta regionale ha disposto la rideterminazione delle modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria per l'assistenza farmaceutica.

In primo luogo, è stata garantita l'esenzione dal ticket per le seguenti categorie:

- Invalidi di guerra militari e civili (titolari di pensione diretta vitalizia) dalla 1° alla 8° categoria;
- Invalidi per servizio dalla 1° alla 8° categoria;
- Invalidi civili al 100%;
- Ciechi bioculari e sordomuti;
- Invalidi del lavoro 1° categoria (da 80% a 100%);
- Invalidi del lavoro sup. 2/3 (da 57% a 79%);

- Titolari pensione e assegno sociale;
- Ex deportati da campi sterminio;
- Danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- Pazienti in trattamento con i farmaci analgesici oppiacei, nella terapia del dolore di cui all'art. 43, comma 3 bis, D.P.R. 309/90 relativamente alle prestazioni disciplinate dalla legge 8/2/2001 n. 12;
- Tossicodipendenti per la terapia metadonica;
- Vittime del terrorismo e loro familiari;
- Donne in gravidanza;
- Affetti da malattie rare.

Sono inoltre esenti dalla partecipazione alla spesa farmaceutica, con riferimento ai farmaci correlati alla patologia, gli assistiti:

- con patologia cronica o invalidante;
- trapiantati d'organo;
- infortunati sul lavoro, limitatamente al periodo dell'infortunio.

Per tutti i casi sopra indicati, il diritto all'esenzione sarà indicato dal medico prescrittore, in ragione delle condizioni di esenzione attestate nel tesserino dell'assistito, ovvero della correlazione del medicinale prescritto con le situazioni indicate (patologia cronica o invalidante, trapianto d'organo, infortunio sul lavoro). In particolare, per le donne in gravidanza, il medico ne attesta la condizione scrivendo per esteso nello spazio riservato alla prescrizione, stante l'attuale assenza di codifica. Per quanto riguarda le malattie rare, si rimanda a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1413/2002.

Per le prescrizioni effettuate sul ricettario di cui al DM 350/88 (ricettario verde), le modalità di attestazioni rimangono invariate rispetto a quelle attualmente in uso.

Per le prescrizioni effettuate sul nuovo ricettario di cui al DM 18/5/2004, si rinvia a quanto disposto con circolare prot. 166802/1618 del 17 dicembre u.s. "... I codici delle esenzioni per patologia vanno riportati dal medico nelle apposite 3 caselle bianche, mentre i codici di tutte le altre tipologie di esenzione vanno riportate nelle contigue caselle ombreggiate. Quando il paziente non beneficia di esenzione, va barrata obbligatoriamente la casella "N"..."

E' stata inoltre prevista l'esenzione totale dalla partecipazione alla spesa farmaceutica per le categorie così definite:

- Soggetti con reddito familiare inferiore a € 36.151,98;
- Soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni, limitatamente al periodo di permanenza delle condizioni stesse:
  - I disoccupati, iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego;
  - I lavoratori in mobilità e i familiari a carico;
  - I lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico.

Si ricorda che, ai fini del calcolo del reddito, va considerato il reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno precedente e prodotta ai fini IRPEF:

- Nel rigo "RN1 reddito complessivo" del quadro RN del Modello Unico delle persone fisiche
- Nel rigo "6 reddito complessivo" del modello 730-3 prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata
- Al punto "1 della parte B" del CUD, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'attestazione del diritto all'esenzione per reddito è di responsabilità e competenza dell'utente e può avvenire con le seguenti modalità:

- a) per prescrizioni effettuate sul ricettario di cui al DM 350/88 (ricettario verde), mediante autocertificazione, attestante il reddito familiare inferiore alla cifra indicata (€ 36.151,98), apposta sul retro della ricetta;
- b) per prescrizioni effettuate sul nuovo ricettario di cui al DM 18/5/2004, mediante biffatura della casella contrassegnata dalla lettera R e firma nell'apposito spazio confìguo.

Con riferimento ai disoccupati, lavoratori in mobilità e in cassa integrazione, l'attestazione del diritto all'esenzione è sempre di responsabilità e competenza dell'utente e può avvenire con le medesime modalità sopra descritte in caso di utilizzo del ricettario "verde" (autocertificazione sul retro della ricetta), mentre, in caso di utilizzo del nuovo ricettario, oltre alla biffatura della casella R e alla firma nell'apposito spazio, l'utente dovrà apporre il codice "DDD" nelle caselle denominate "campo 30" di cui all'allegato 2 bis del DM 18/5/2004.

Si dà infine incarico alle Aziende Sanitarie liguri di fornire tempestivamente, a tutti i soggetti interessati, la massima diffusione alla deliberazione in argomento nonché alle modalità attuative della stessa, oggetto della presente comunicazione, in modo da non cagionare disagi all'utenza e difformità nell'applicazione delle nuove disposizioni.

Con i migliori saluti

Ing. Roberto Levaggi

